



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

2

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICA DELL'ART. 2 DELLA L.R. N. 30 DELL'11 MAGGIO 1990".

a firma del consigliere Potì.

Esaminata dalla Commissione nella seduta del 21 dicembre 1992. Parere favorevole.

Relatore: Alberto TEDESCO.

- Relazione.

- Testo p.d.l. con a fronte emendamenti proposti dalla V Commissione.

Dicembre, 1990.



Consiglio Regionale della Puglia

5^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

2

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICA DELL'ART. 2 DELLA L.R. N. 30 DELL'11 MAGGIO 1990"

a firma del Consigliere POTI'.

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge regionale 11 maggio 1990 n. 30, stabilisce, com'è noto, norme di tutela e salvaguardia delle aree di particolare interesse ambientale e paesaggistico fino all'approvazione del piano urbanistico territoriale tematico del paesaggio. L'efficacia di tali norme con recente legge regionale di proroga è stata fissata al 31 dicembre 1993, data entro cui si auspica che il piano abbia compiuto il suo complesso procedimento di formazione ed approvazione.

Le norme in questione stabiliscono altresì la tipologia dei casi in cui gli interventi edilizi sono, nelle more, ammissibili. Tra di questi ha prodotto alcuni dubbi interpretativi il caso di intervento edilizio nelle zone di rispetto delle aree boscate.

Secondo un'interpretazione restrittiva, infatti, sembrerebbe che mentre per le zone "C" e per le aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali ed industriali ricadenti nella fascia di rispetto del mare (la c.d. fascia costiera) l'edificazione è consentita, fermo rimanendo altre condizioni di legge, altrettanto non potrebbe dirsi per le fasce di rispetto dei boschi o della macchia mediterranea (100 metri).



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

La differenza interpretativa nel testo non appare^{però} chiara e sufficientemente motivata sul piano dell'equità della pubblica amministrazione di fronte ai diritti ed agli obblighi dei cittadini.

Per superare tale disparità è stata presentata la proposta di legge in argomento che in un articolo unico disciplina la fattispecie di intervento edilizio nelle fasce contermini alle zone boscate o coperte da macchia mediterranea, nel senso che tali interventi sono ammissibili purchè previsti in strumenti urbanistici esecutivi adottati alla data del 6 giugno 1990 e non contrastino con le "esigenze di tutela in relazione ai valori paesaggistici delle aree interessate".

La V Commissione ha espresso parere favorevole proponendo però che la norma venga riferita a piani esecutivi "approvati" alla predetta data e non semplicemente "adottati"; ciò per circoscrivere l'estensione della norma transitoria a casi meglio identificati per i quali il diritto privato era già maturato nel momento in cui la Regione avviava il proprio processo di programmazione territoriale.

Invito pertanto il Consiglio ad approvare la legge.

Bari, Dicembre 1992.

Alberto Tedesco



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

4

PARERE N.91/V

P.d.l. "Modifica della l.r. n.30 dell'11.5.90" a firma del Consigliere Potì.

Seduta 21 dicembre 1992

Presenti:

Tedesco (Presidente), Albano, Bruno, Massafra, Pizzicoli, Stano.=

In congedo: Di Cagno, Tatarella.=

Senza voto: Potì, Strazzeri.=

Esperto interno; Parisi (Urbanistica)

p. la Segreteria: Mona (verbalizzante), Trimini.=

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- presa in esame la p.d.l. in epigrafe con la quale viene chiarita la disciplina transitoria degli interventi edilizi nelle fasce di rispetto delle zone boscate o interessate da macchia mediterranea;
- condivise le finalità nonché il contenuto tecnico giuridico della p.d.l.;
- ritenuto, a maggior tutela del territorio, di riferire la norma proposta a strumenti urbanistici esecutivi già approvati alla data del 6 giugno 1990 e non a quelli semplicemente adottati;
- approvate a tal proposito le proposte di emendamenti riportati nel testo a fronte allegato;
- udite la dichiarazione di voto

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della legge in esame

A CONDIZIONE

che il testo della p.d.l. venga modificato come da emendamenti riportati nel testo a fronte.

DESIGNA

relatore in Aula il Presidente Tedesco.

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

Favorevole: Tedesco, Albano, Bruno, Massafra, Stano;

Contrario: n.n.

Astenuto: Pizzicoli.

Bari, 21 dicembre 1992

Il responsabile Segreteria
(Ing. Giovanni Mona)

Il Presidente
(Alberto Tedesco)

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICA DELL'ART. 2 DELLA L.R. N. 30 DELL'11 MAGGIO
1990" A FIRMA DEL CONSIGLIERE POTI'.

Articolo unico

Al 3° comma dell'art. 2 della legge regionale 11
maggio 1990 n. 30 è aggiunto il seguente capoverso:

"Per gli interventi edilizi previsti in strumenti
urbanistici esecutivi (Piani Particolareggiati o Piani
di Lottizzazione) adottati alla data del 6 Giugno 1990
e ricadenti nelle fasce contermini alle zone boscate o
coperte da macchia mediterranea, la distanza dal limite
del bosco da osservare nella edificazione è quella prevista
dagli stessi strumenti urbanistici, a condizione che gli
interventi non contrastino con le esigenze di tutela in
relazione ai valori paesaggistici delle aree interessate.

Emendamenti sostitutivi

..... approvati

... tali

g. M. M.